

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

*Consiglio d'Europa
Strasburgo, Francia*

Ricorso n. 8683/14

SILVIO BERLUSCONI C. ITALIA (N. 2)

MEMORIA INTEGRATIVA (III)



AVV. PROF. BRUNO NASCIMBENE - AVV. PROF. ANDREA SACCUCCI
AVV. PROF. FRANCO CARLO COPPI – AVV. NICCOLÒ GHEDINI

1. Con il ricorso n. 8683/14, introdotto in data 28.12.2013, il dott. Silvio Berlusconi ha denunciato plurime violazioni in suo danno dei diritti garantiti dalla CEDU in relazione al procedimento penale conclusosi con la sentenza della Corte di cassazione n. 35729/2013, che ha confermato in via definitiva la condanna dello stesso alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.
2. Segnatamente, le doglianze formulate dal ricorrente riguardano non soltanto le garanzie minime dell'equo processo sancite dall'art. 6 CEDU, ma anche il principio di legalità in materia penale di cui all'art. 7 CEDU ed il divieto di *bis in idem* consacrato dall'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU. Alcuni dei profili di violazione censurati in sede di ricorso sono stati poi ulteriormente sviluppati con due successive memorie integrative trasmesse, rispettivamente, il 25.9.2014 ed il 5.3.2016.
3. Con la presente memoria, gli scriventi difensori intendono portare all'attenzione di codesta Ecc.ma Corte alcuni importanti nuovi elementi a sostegno delle doglianze formulate nel ricorso che sono emersi successivamente all'introduzione dello stesso.
4. Anzitutto, si produce in allegato la **sentenza del Tribunale di Milano, Sezione X civile, n. 868/2020, depositata in data 31.1.2020** (cfr. **doc. 76**), con la quale è stata definita, in primo grado, la causa intentata da Mediaset S.p.A. (di seguito, "Mediaset") e Reti Televisive Italiane S.p.A. (di seguito, "RTI") nei confronti – tra gli altri – del Sig. Frank Agrama affinché, accertata la sua responsabilità penale per il reato di appropriazione indebita aggravata nonché la sua responsabilità extracontrattuale, questi fosse condannato al risarcimento dei danni subiti dalle predette società in conseguenza del reato.
5. Ebbene, **tale pronuncia è di eccezionale rilievo** per dimostrare con ancor maggior forza, se ve ne fosse necessità, la totale arbitrarietà del giudizio di colpevolezza espresso in sede penale a carico del dott. Berlusconi per il contestato reato di frode fiscale e l'assoluta fondatezza delle censure mosse dinanzi a codesta Corte alla luce degli **artt. 6 e 7 CEDU** e dell'**art. 4 del Protocollo n. 7**.
6. Infatti, come è noto, nei confronti del dott. Berlusconi, in relazione ai medesimi fatti, furono intentati di fronte all'Autorità Giudiziaria italiana tre diversi procedimenti penali riguardanti la medesima asserita condotta criminosa, che si sarebbe estrinsecata in più anni in Roma e, per la maggior parte, in Milano.

7. Come è altrettanto noto, il dott. Berlusconi è stato assolto da tutte le imputazioni nel procedimento romano e nel secondo procedimento milanese – rispettivamente, con sentenza di non luogo a procedere del GUP di Roma del 27.6.2012 (cfr. doc. 48 allegato al ricorso) e con sentenza di non luogo a procedere del GUP di Milano del 18.10.2011 (cfr. doc. 46 allegato al ricorso), entrambe confermate in via definitiva dai giudici di legittimità) – mentre veniva ingiustamente condannato all'esito del procedimento di cui ci si duole avanti codesta Corte.
8. In tutti i suddetti procedimenti, coimputato con il dott. Berlusconi vi era, per l'appunto, il Sig. Frank Agrama, famosissimo imprenditore del settore cinematografico.
9. Stando all'impianto accusatorio (confermato dai giudici di merito), il Sig. Agrama avrebbe, in accordo con il dott. Berlusconi, emesso fatture per operazioni inesistenti, lucrando la differenza di valore fra il prezzo da lui pagato per acquisire i film dalle *majors* americane ed il prezzo cui aveva poi rivenduto questi ultimi a Mediaset. Tale plusvalenza sarebbe stata, nel corso di più di vent'anni, pari ad oltre 100 milioni di euro.
10. Durante i processi, la magistratura italiana apprendeva che il Sig. Agrama aveva ingenti depositi di denaro presso alcuni conti in una banca svizzera, intestati a lui medesimo ed a due coimputate, Chan Mei-Yu Paddy e Catherine Hsu May-Yu (anch'esse citate in giudizio da Mediaset e RTI dinanzi al Tribunale civile di Milano), che erano ritenute delle semplici prestanome dello stesso.
11. Di talché, tramite l'autorità svizzera, si procedeva al sequestro delle intere somme depositate, per un ammontare complessivo pari ad € 123.794.712,55 (oltre a tasse di giustizia e spese decreto di sequestro, pari ad € 39.138.413,50).
12. A seguito della definizione dei vari processi nei confronti del Sig. Agrama (assolto a Roma, condannato a Milano come il dott. Berlusconi e, anziché assolto nel secondo procedimento milanese, dichiarati i reati contestatigli prescritti), Mediaset riteneva quindi di intentare la causa civile sopra richiamata al fine di ottenere l'assegnazione delle somme sequestrate, che – a parere dell'Autorità Giudiziaria milanese – rappresentavano il frutto del reato contestato al Sig. Agrama.
13. È, pertanto, sulla base di queste premesse che il Tribunale civile di Milano, dopo aver svolto una lunga e complessa istruttoria, è pervenuto alla sentenza n. 868/2020, la quale appare *ictu oculi* in contrasto insanabile proprio con il giudicato formatosi sulla

- sentenza di condanna n. 10956/2012 del 26.10.2012 inflitta al dott. Berlusconi dalla Sezione I penale del medesimo Tribunale, confermata in via definitiva dalla Corte di cassazione in data 1.8.2013.
14. Come è facile osservare dalla descrizione in punto di fatto (cfr. doc. 76, pp. 6 e ss.), il giudice civile meneghino ha preso in esame sia la citata sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP presso il Tribunale di Roma il 27.6.2012 e confermata dalla Corte di cassazione il 6.3.2013, sia la citata sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP presso il Tribunale di Milano il 18.10.2011 e confermata dalla Corte di cassazione il 18.5.2012, sia le sentenze emesse nella vicenda c.d. Mediatrade (Tribunale di Milano in data 8.7.2014; Corte d'appello di Milano in data 17.3.2016; Corte di cassazione in data 18.10.2016), sia – in particolare – proprio la sentenza di condanna del Tribunale di Milano del 26.10.2012 di cui ci si duole con il presente ricorso.
 15. In estrema sintesi, la condanna del dott. Berlusconi si è basata sull'assunto che il Sig. Agrama, in accordo con il ricorrente ed altri, avrebbe emesso ed utilizzato fatture con valori alterati per consentire a Mediaset di ottenere un risparmio fiscale e contestualmente potersi, in tal modo, appropriare indebitamente delle plusvalenze.
 16. Si è infatti sostenuto, contrariamente a quanto accertato con le già citate sentenze di non luogo a procedere del Tribunale di Roma e del Tribunale di Milano (le quali sono state ampiamente criticate con la pronuncia di condanna, sull'assunto che il materiale probatorio in quei casi acquisito non fosse del tutto sovrapponibile), che il Sig. Agrama non fosse un effettivo soggetto terzo, non avendo una stabile organizzazione imprenditoriale e non essendo giustificati i ricarichi sull'acquisto dei film, che Mediaset avrebbe potuto acquisire direttamente dalle *majors*.
 17. Di contro, nella recentissima decisione del Tribunale civile di Milano si è tenuto conto di tutte le decisioni pregresse e dell'intero compendio probatorio.
 18. E che vi sia stata una pregnante valutazione proprio del capo di imputazione che ha portato alla ingiusta condanna del dott. Berlusconi lo si evince testualmente in sentenza, laddove si attesta la continuità delle condotte nei seguenti termini: “[...] **Ebbene il capo c) del “processo Mediatrade” appare “in contiguità” con il “processo Mediaset”, poiché anche nel capo c) si contestano, come in quest’ultimo, le violazioni del D. Lgs n. 74/2000, per ulteriori fittizie intermediazioni (ricomprese anche nei capi a) e B99 compiute negli anni 2000-2005 con prezzi gonfiati, al fine di consentire a Mediatrade e a R.T.I.**

nelle dichiarazioni fiscali consolidate di Mediaset s.p.a. di apporre elementi attivi inferiori al reale e quindi evadere le imposte sui redditi [...]” (cfr. *ivi*, pp. 17-18).

19. È facile osservare, dunque, che il giudice ha preso in esame proprio gli anni di esercizio aziendale durante i quali sarebbero state emesse ed utilizzate le fatture incriminate.
20. E la decisione è, in merito, nettissima. Si legge, difatti, testualmente: “[...] *Ritiene invece il Tribunale che **non sussista la prova dell’interposizione fittizia** dei convenuti in relazione all’acquisizione dei diritti televisivi da parte delle società Mediaset e RTI. [...]”* (cfr. *ivi*, p. 26).
21. È quindi di ogni evidenza che a parere del Tribunale di Milano, sulla base di una rivalutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie assunte sia nel procedimento romano che in quello milanese, vi sia una totale insussistenza dei fatti asseritamente antiggiuridici posti alla base della sentenza di condanna di cui si controverte avanti codesta Ecc.ma Corte.
22. La motivazione per pervenire a tale risultato è particolarmente ampia e convincente. Ed invero, alla pagina 27 della sentenza n. 868/2020, nell’intitolato del capitolo 11, il Tribunale di Milano afferma, *in primis*: “*Sulla mancanza di interposizione fittizia nella fattispecie concreta*”.
23. Inoltre, il giudice – negando integralmente l’assunto accusatorio che aveva portato alla condanna del dott. Berlusconi – osserva espressamente: “[...] *Quanto sopra esposto **dimostra, a giudizio del Tribunale, che vi fosse una effettiva attività negoziale da parte dei funzionari e dirigenti delle società attrici con i convenuti.** Sebbene questa attività, nell’ottica del PM, fosse dolosamente preordinata anche a benefici personali dei singoli funzionari, sarebbe comunque incompatibile con la prospettata e contestata intermediazione fittizia. In sostanza furono effettivamente conclusi numerosissimi contratti, aventi ad oggetto la cessione dei diritti relativi ai prodotti televisivi. L’interposizione fittizia, invece, presuppone l’inesistenza della cessione dei diritti tra le parti di questo giudizio. Tutti i testi escussi hanno poi confermato l’interposizione effettiva ed addirittura inevitabile di Agrama sia per le società riconducibili alle attrici che per i fornitori dei prodotti televisivi e, conseguentemente, **il fatto della “interposizione fittizia” contestato nei capi di imputazione non sussiste!** [...]”* (cfr. *ivi*, p. 28; enfasi aggiunta).

24. In poche parole, tale declaratoria di insussistenza della interposizione fittizia è di fondamentale rilievo nel dimostrare il conclamato contrasto con la precedente sentenza di condanna.
25. È ben vero che, ad oggi, non si è ancora cristallizzato il giudicato sulla decisione del giudice civile, ma l'eccezionale diversità di conclusioni – sui medesimi presupposti probatori (*sic!*) – non può non assumere pregnante rilevanza al fine di ritenere fondate nel merito le doglianze formulate dal ricorrente dinanzi a codesta Corte.
26. Al contempo, il **Tribunale civile di Milano ha ritenuto altresì congrui i prezzi praticati dal Sig. Agrama**, anche in tal caso ponendosi in frontale contrasto con quanto erroneamente sostenuto dal medesimo Tribunale di Milano in sede penale, per pervenire alla ingiusta sentenza di condanna del ricorrente.
27. Nella pronuncia in esame, si legge infatti: “[...] *Quindi non solo non è provata una indebita maggiorazione di prezzo, ma dopo “l’era di Agrama” le società attrici hanno dovuto subire condizioni negoziali (analiticamente descritte dal teste) peggiori di quelle precedenti. [...] Conseguo, quindi, che dalla maggiorazione dei prezzi e dei prodotti acquistati dai convenuti (rispetto a quelli praticati dalle società majors) non può inferirsi automaticamente un meccanismo di “appropriazione” di risorse economiche delle attrici, ma, più semplicemente, un esempio di quotazione/ determinazione del prezzo nel libero mercato dei prodotti televisivi. Risulta invece non provata la prospettiva delle attrici secondo cui vi sarebbe stato un accordo simulatorio trilaterale che avrebbe coinvolto la Paramount e/o, di volta in volta, le altre società majors e altri produttori e/o distributori di programmi televisivi*” (cfr. *ivi*, pp. 30-31).
28. In definitiva, quindi, “[...] *anche l’esame dei corrispettivi pattuiti conferma la conclusione, innanzi esposta, circa la mancanza di interposizione fittizia tra le attrici e i fornitori. Infatti, i convenuti erano gli effettivi titolari dei diritti televisivi, che potevano rivendere, senza alcuna limitazione, al prezzo di mercato e non a prezzi fittiziamente e fraudolentemente maggiorati con l’esclusiva finalità di sottrarre denaro alle attrici. Alle conclusioni sopra esposte è pervenuto altresì il GUP presso il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 1477 del 2012, di non luogo a procedere (di seguito approfonditamente esaminata); ha infatti ritenuto che il “ricarico” di circa il 50%, quale quello calcolato dal consulente tecnico del PM, appare, quantomeno in termini astratti, “del tutto ragionevole, tenuto conto del rischio di invenduto gravante sul mediatore (pag. 46 della sentenza di non luogo a procedere), nonché di tutti gli altri elementi già esaminati. [...]”*” (cfr. *ivi*, p. 31; enfasi aggiunta).

29. Infine, per quanto qui rileva, il Tribunale ha esaminato anche l'organizzazione imprenditoriale di Agrama, che nella sentenza di condanna nei confronti del dott. Berlusconi era stata ritenuta fittizia.
30. Orbene, tale ipotesi è stata radicalmente negata dal giudicante, posto che “[...] *Alla luce di tutte le argomentazioni esposte, si deve ritenere che Agrama fosse titolare di una complessa organizzazione aziendale, idonea alla stipula dei contratti e alla commercializzazione dei prodotti televisivi analiticamente indicati nella consulenza KPMG. [...]*” (cfr. *ivi*, p. 33).
31. A ciò si aggiunga che, nel prosieguo della sentenza, **il giudice civile ha demolito l'intero impianto accusatorio** – posto a fondamento della contestata condanna penale – anche per quanto attiene tutti i profili di asserita antigiuridicità della condotta.
32. Ed infatti, esaminando l'ipotesi dell'asserita **appropriazione indebita** da parte del Sig. Agrama e della dirigenza Mediaset, **egli ne ha escluso la sussistenza sia in fatto sia in diritto**, osservando quanto segue: “[...] *Ritiene tuttavia il Tribunale che, alla luce di quanto esposto, manchino gli elementi oggettivi e soggettivi che possano integrare il reato di appropriazione indebita. [...]. Per tutti gli imputati, poi [...], non risulta provato l'elemento oggettivo della appropriazione, come violazione del vincolo di destinazione del danaro delle società attrici [...]. Infatti, tutti i contratti conclusi, anche a seguito delle “consulenze” prestate dagli imputati, rispondevano, comunque e certamente, anche all'interesse primario delle società attrici di acquisire diritti televisivi. [...]*” (cfr. *ivi*, p. 37; enfasi aggiunta).
33. Del resto, anche le modalità di trasferimento del danaro non sarebbero state compatibili con il reato di appropriazione indebita, giacché “*è mancata certamente la prova di una specifica pattuizione (ex ante) sul quantum che avrebbe elargito Agrama, in favore dei predetti funzionari ed in relazione al singolo contratto da stipulare. [...]*”. Né sarebbe stato provato “*l'accordo su quali somme di danaro delle società attrici trasferite ad Agrama, quale corrispettivo dei singoli contratti, sarebbero state poi (in tutto o in parte) ritrasferite ai dirigenti e funzionari delle medesime società. Difetta quindi l'imputazione di ciascuna dazione di denaro ad un singolo contratto, da cui possa quindi configurarsi l'elemento oggettivo del reato di appropriazione indebita [...]*” (cfr. *ivi*, pp. 37-38).
34. Non si può quindi non rilevare che, **ogni qual volta un giudice terzo e super partes abbia esaminato gli atti e le testimonianze, il dott. Berlusconi sia stato ampiamente prosciolto da ogni accusa**. Soltanto, dunque, un effettivo e dimostrato pregiudizio poteva consentire di pervenire ad un giudizio di colpevolezza

costellato da evidenti e palesi violazioni di legge, quale è quello contestata con il presente ricorso.

35. Ma vi è di più. A proposito di **pregiudizio**, si rappresenta infatti a codesta Ecc.ma Corte che, alcuni mesi dopo il deposito della motivazione della sentenza della Corte di cassazione n. 35729/13, con cui è stata definitivamente confermata la condanna del dott. Berlusconi, il ricorrente incontrava casualmente il giudice relatore della stessa, dott. Amedeo Franco, in compagnia di altre persone.
36. Una di queste, vista la delicatezza della situazione, decideva di registrare, mediante il proprio apparecchio telefonico, la conversazione. Tale situazione si ripresentava dopo alcune settimane e, anche in questo caso, l'incontro veniva registrato.
37. Le esternazioni del dott. Franco circa l'ingiustizia della decisione assunta nei confronti del ricorrente e la palese mancanza di terzietà da parte del Presidente del collegio della Corte di cassazione appaiono di **assoluta rilevanza** soprattutto per dimostrare la **fondatezza della doglianza con cui il dott. Berlusconi ha lamentato la violazione del suo diritto ad un giudice imparziale** (cfr. doglianza *sub* § B del ricorso introduttivo).
38. Il ricorrente, per rispetto istituzionale, ha deciso di non depositare il contenuto integrale delle registrazioni, trattandosi di magistrato in servizio presso la Corte di cassazione, limitandosi a prospettarne l'esistenza (come già riportato nella citata memoria del 4.3.2016). Anche quando il dott. Franco ha dismesso le sue funzioni, per pensionamento, il dott. Berlusconi ha ritenuto di non depositarle.
39. Tuttavia, **nel corso del 2019**, il dott. Franco è purtroppo deceduto. I sottoscritti difensori, pur comprendendo le ragioni del proprio assistito, ritengono quindi di non poter sottrarre alla conoscenza di codesta Corte elementi così rilevanti ai fini del decidere. Nell'esercizio delle proprie prerogative difensive, i sottoscritti difensori hanno quindi ottenuto dal dott. Berlusconi la copia delle trascrizioni delle due conversazioni e il relativo file audio che sono stati dallo stesso trasmessi in data 11.03.2020 (**doc. 77**).
40. Già dalla **prima conversazione**, di cui si allega sia la trascrizione integrale (cfr. **doc. 78**) sia il file audio su supporto USB (cfr. **doc. 80**), si comprende il **profondo disagio del dott. Franco** per aver dovuto firmare una sentenza che riteneva errata sotto il profilo giuridico, profondamente ingiusta e minata dai pregiudizi del Presidente del

collegio, dott. Esposito, nonché assegnata non correttamente alla Sezione feriale della Corte di cassazione.

41. È sufficiente leggere la trascrizione, ma ancor meglio, ascoltare la registrazione, per apprezzare che il dott. Franco accusava addirittura “*reazioni anche fisiche per lo stress*” e che “*Berlusconi deve essere condannato a priori perché è un mascalzone! questa è la realtà*” [...] “*a mio parere è stato trattato ingiustamente e ha subito una grave ingiustizia*” [...] “*hanno avuto l'impressione che tutta questa vicenda sia stata guidata (...) dall'alto*” [...] “*In effetti li hanno fatto una porcheria perché che senso ha mandarla alla feriale?*” [...] “*voglio per sgravarmi la coscienza, perché mi porto questo peso del... ci continuo a pensare. Non mi libero*” [...] “*io gli stavo dicendo che la sentenza faceva schifo*” (cfr. doc. 78, pp. 1-4, 6-7 e 9; neretto aggiunto).
42. Nella **seconda conversazione**, di cui pure si allega la trascrizione integrale (cfr. **doc. 79**) ed il file audio su supporto USB (cfr. **doc. 80**), oltre a ribadire quanto già narrato (in particolare, che la sentenza era “una mascalzonata”), il dott. Franco affermava, fra l'altro, che sussisteva una “**malafede del Presidente [del collegio: n.d.r.] sicuramente**” (cfr. doc. 79, p. 31; neretto aggiunto). Addirittura, egli riferiva di voci secondo cui il dott. Esposito sarebbe stato “pressato” per il fatto che il figlio, anch'egli magistrato, era indagato dalla Procura di Milano per “*essere stato beccato con droga a casa di...*” (*ivi*, pp. 31-32).
43. E il dott. Franco, in tale occasione, esplicitava con assoluta chiarezza l'ingiustizia conclamata che era stata commessa: “[...] ***I pregiudizi per forza che ci stavano... Si potesse fare... si potesse scegliere... si potesse (inc.) si poteva cercare di evitare che andasse a finire in mano a questo plotone di esecuzione, come è capitato, perché di peggio non poteva capitare. Questo ... Sì, dopo (inc.) però di peggio come Collegio non poteva capitare. [...] Questa... mi ha deluso profondamente questa... perché ho trascorso tutta la mia vita in questo ambiente e mi ha fatto... schifo, le dico la verità, perché non ... non... non è questo, perché io...allora facevo il concorso universitario, vincevo il concorso e continuavo a fare il professore. Non mi mettevo a fare il Magistrato se questo è il modo di fare, per... per colpire le persone, gli avversari politici. Non è così. Io ho opinioni diverse della...della giustizia giuridica. Quindi...vada a quel paese, va.***” (cfr. *ivi*, pp. 38-39; neretto aggiunto).

44. Dalle dichiarazioni del giudice relatore si comprende perfettamente, dunque, che, a suo parere, sia la Procura di Milano sia il Presidente del collegio giudicante della Corte di cassazione erano pacificamente prevenuti e impegnati a far sì che il dott. Berlusconi fosse a tutti i costi condannato, pur dovendo essere chiaramente assolto.
45. Tali dichiarazioni – unitamente agli altri elementi di prova già prodotti nel presente giudizio (e, in particolare, le testimonianze rese da una serie di soggetti in merito ai pregiudizi espressi dal dott. Esposito sulla persona del dott. Berlusconi) – confermano come i timori del ricorrente circa il difetto di imparzialità di chi lo ha condannato in via definitiva siano “oggettivamente” giustificati e come pertanto sia stato gravemente violato nella specie il suo **diritto ad un giudice indipendente e imparziale garantito dall’art. 6 § 1 CEDU**.

Roma, 19 maggio 2020

Avv. Prof. Andrea Saccucci

anche per conto di

Avv. Prof. Bruno Nascimbene

Avv. Prof. Franco Carlo Coppi

Avv. Niccolò Ghedini

ALLEGATI

76. Sentenza del Tribunale di Milano, Sezione X civile, n. 868/2020, depositata il 31.1.2020
77. Lettera del dott. Silvio Berlusconi dell’11.3.2020
78. Trascrizione della registrazione della prima conversazione tra presenti con il dott. Amedeo Franco
79. Trascrizione della registrazione della seconda conversazione tra presenti con il dott. Amedeo Franco
80. Supporto elettronico contenente i file audio della registrazione della prima e della seconda conversazione